



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOFFANIN, BERNINI, MODENA, GALLONE, FLORIS, MALAN, PICHETTO FRATIN, GALLIANI, MALLEGGNI, TESTOR, BATTISTONI, CONZATTI, SERAFINI, MASINI, RIZZOTTI, CANGINI, MINUTO, AIMI, SCIASCIA, ROSSI, PAPTAEU, GIAMMANCO, PAROLI, BARACHINI, GASPARRI, PAGANO, DAL MAS, STABILE, DAMIANI, TIRABOSCHI, BERUTTI, CALIENDO, BARBONI, FERRO, CAUSIN, CRAXI, Alfredo MESSINA e LONARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2019

Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

L'articolo 10 citato dispone, inoltre, a seguito di modifiche introdotte alla Camera in sede di conversione del citato decreto n. 34 del 2019, che i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo summenzionato, entro il 29 luglio 2019, dovrà essere emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per definire

le modalità attuative delle citate disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Già in sede di conversione del citato decreto sono state denunciate le storture di questo impianto normativo e numerosi sono stati gli emendamenti soppressivi presentati.

In sostanza la norma introdotta agevola gli oligopoli, danneggia le piccole e medie imprese, ostacola la concorrenza.

Lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle costruzioni e dell'installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi gruppi e le *multiutility*, settore in cui più della metà (51 per cento) dell'occupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare ai lavori.

Anche per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la norma « appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni » (si veda il bollettino Agcm n. 26 del 1/7/2019, pagg. 19-21).

Infatti, non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria – aggravata da calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 – di moltissime micro e piccole imprese non permetterà di praticare lo sconto.

Le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie atte a sostenere l'onere derivante dal costo dell'intervento, generando dunque una crisi di liquidità. Inoltre, se consideriamo anche la ritenuta d'acconto pari all'8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie entrate del 58 per cento.

Con il presente disegno di legge si intende, quindi, abrogare il citato articolo 10 nella parte in cui prevede il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento, consentendo comunque al consumatore la facoltà di cedere il credito di imposta a banche e intermediari finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e *3-ter* sono abrogati;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-quater*. Per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 e per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito di imposta a banche o ad intermediari finanziari ».